

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2165

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FERRANTI, VERINI, ROSSOMANDO, CAUSI, MARCHI, BAZOLI,
BIFFONI, ERMINI, MATTIELLO, MORETTI, PICIERNO, AMOD-
DIO, MARZANO, NACCARATO**

Modifiche al codice civile e al codice penale e altre disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e nei rapporti tra privati

Presentata il 6 marzo 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ripropone nella sostanza le norme per il contrasto alla corruzione e all'illegalità nella pubblica amministrazione e tra privati già contenute in un « pacchetto complessivo » nella proposta di legge atto Camera n. 330 recante « Modifiche al codice civile e al codice penale e altre disposizioni in materia di false comunicazioni sociali e di falsità nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale, di autoriciclaggio, di scambio elettorale politico-mafioso, di delitti di frode fiscale, nonché per il contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e nei rapporti tra privati », presentata il 18 marzo 2013. L'intento dei proponenti è di conferire ancora più forza alla risposta da dare al Paese e all'Europa in termini di contrasto alla

corruzione e alla illegalità. Nella Relazione dell'Unione sulla lotta alla corruzione del 3 febbraio 2014, la Commissione europea stigmatizza « L'alto livello di corruzione e di evasione fiscale riduce l'efficienza nell'uso delle risorse nell'economia e ostacola la realizzazione dei benefici delle riforme adottate » e pone l'Italia nella categoria dei Paesi che presentano « squilibri macroeconomici eccessivi » che vanno fronteggiati rapidamente.

La corruzione rappresenta un fenomeno in costante ascesa, un vero e proprio « freno a mano » tirato che soffoca la nostra economia e lo sviluppo del nostro Paese. La crisi economica corre il rischio di fare da detonatore a una situazione che tende al collasso. Ogni anno oltre 60 miliardi di euro vengono « scippati » agli italiani per colpa di un inadeguato sistema

di prevenzione e repressione della corruzione. Un dato enorme, un vero e proprio cancro per la nostra economia che si trova penalizzata sia sui potenziali di crescita sia sul grado di competitività del Paese. Per questo siamo convinti che su un tema come questo non ci possono essere ambiguità da parte della politica. Come cittadini ci troviamo sulle spalle un'insopportabile «tassa» annuale di 1.500 euro a persona, che deve assolutamente essere eliminata. Liberandoci del cancro della corruzione, riusciremo anche ad aumentare la nostra capacità di attrazione di risorse e di investimenti dall'estero. Tra i fattori principali di questa tendenza all'espansione del fenomeno corruttivo (e più in generale dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione) deve essere certamente annoverata la mancata percezione, nella collettività, del reale disvalore di tali reati e della loro incidenza sulla gestione della cosa pubblica, strettamente connessa alla debolezza di una pregnante cultura della legalità nel nostro Paese, accompagnata, e anzi consolidata, proprio da un'insufficiente e da una inadeguata azione di contrasto del fenomeno corruttivo in particolare. Sebbene, infatti, sia stato ormai unanimemente riconosciuto in sede internazionale che la corruzione ostacola lo sviluppo economico e contrasta con i principi di buon governo e di etica della politica e che, specie se di livello sistemico, finisce con il costituire una minaccia per lo Stato di diritto, la democrazia, il principio di eguaglianza e la libera concorrenza, e nonostante le richieste sovranazionali di sanzioni proporzionate, adeguate e dissuasive nei confronti della corruzione, nel nostro Paese non è stata intrapresa, fino ad ora, un'azione di contrasto effettivamente efficace.

La lotta alla corruzione e ai reati che normalmente si pongono con essa in rapporto di interdipendenza funzionale (falso in scritture contabili, reati fiscali, riciclaggio e autoriciclaggio) costituisce, invece, uno degli obiettivi politico-criminali prioritari a livello europeo e internazionale, tanto che le principali convenzioni in ma-

teria esprimono la preoccupazione per le conseguenze generate da pratiche corruttive diffuse: cattiva allocazione delle risorse pubbliche, alterazione delle regole della concorrenza, sistemi fiscali regressivi, riduzione degli investimenti diretti esteri. Si tratta di fattori che sono in grado di esercitare una funzione frenante sullo sviluppo economico del Paese e che richiedono un adeguato mutamento del quadro normativo in materia, mutamento che appare tanto più urgente se solo si considera che quando la corruzione della pubblica amministrazione si salda con la criminalità organizzata essa può costituire uno strumento sicuro per la mafia, che può utilizzarlo per passare agevolmente dalla gestione dei mercati illegali alla gestione dei mercati legali. Il testo che abbiamo votato nella scorsa legislatura, divenuto legge 6 novembre 2012, n. 190, come sappiamo è da considerare un risultato significativo. L'approvazione della legge n. 190 del 2012 però ci ha consentito un cambio di passo, ci ha fornito la possibilità di adempiere agli impegni internazionali assunti dallo Stato italiano oltre ad allinearci, finalmente, sotto vari aspetti, ai meccanismi di contrasto del fenomeno corruttivo già utilizzati nella maggior parte dei Paesi europei. Ora è però necessario rendere questa legge più incisiva e completa: con la presente proposta intendiamo andare in questa direzione, utilizzando il lavoro da noi svolto nella scorsa legislatura, e che non ha potuto essere adeguatamente discusso e recepito in quanto il testo del Governo, come è noto, è stato approvato con il voto di fiducia. Passando a illustrare i principali interventi della presente proposta di legge, sono previsti una maggiore efficacia delle pene accessorie, mediante la modifica degli articoli 32-ter e 32-quinquies del codice penale, un inasprimento del massimo della pena per la corruzione propria (articolo 319) e per la induzione indebita a dare o promettere utilità (articolo 319-*quater*), il traffico di influenze illecite (articolo 346-*bis*), l'abuso di ufficio (articolo 323), la previsione di una diminuzione della pena per

chi si adopera fattivamente collaborando con l'Autorità giudiziaria (323-*bis*), la reintroduzione della figura dell'incaricato di pubblico servizio tra i soggetti attivi del delitto di concussione (articolo 317), uno specifico correttivo sugli effetti dei tempi massimi di prescrizione per reati

più gravi di corruzione (articolo 161), che consente di riequilibrare complessivamente il sistema, adeguandolo alle indicazioni che più volte sono state oggetto di raccomandazione da parte del GRECO (*Groupe d'États contre la corruption* del Consiglio d'Europa).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Modifiche al codice penale).

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32-ter, secondo comma, la parola: « tre » è sostituita dalla seguente: « cinque »;

b) all'articolo 32-quinquies, le parole: « tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « due anni »;

c) all'articolo 161, secondo comma, dopo le parole: « articolo 99, secondo comma, » sono inserite le seguenti: « nonché per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322 e 322-bis, »;

d) all'articolo 317, dopo le parole: « pubblico ufficiale » sono inserite le seguenti: « o l'incaricato di pubblico servizio »;

e) all'articolo 319, le parole: « otto anni » sono sostituite dalle seguenti: « dieci anni »;

f) all'articolo 319-quater:

1) al primo comma, le parole: « da tre a otto » sono sostituite dalle seguenti: « da quattro a dieci »;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità per ottenere o per aver ottenuto un ingiusto vantaggio è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni »;

g) dopo l'articolo 322-ter è inserito il seguente:

« ART. 322-quater. — *(Riparazione pecuniaria).* — Con la sentenza di condanna

ovvero con la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno »;

h) all'articolo 323, primo comma, la parola: « quattro » è sostituita dalla seguente: « cinque »;

i) all'articolo 323-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 321, 322 e 322-bis, nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo alla metà »;

l) all'articolo 346-bis, primo comma, la parola: « tre » è sostituita dalla seguente: « cinque ».

ART. 2.

*(Modifiche all'articolo 2635
del codice civile).*

1. All'articolo 2635 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori gene-

rali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori nonché coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di uno dei predetti soggetti, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione dei loro doveri, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni »;

b) il secondo e il quinto comma sono abrogati;

c) al terzo comma, le parole: « e nel secondo » sono soppresse.

ART. 3.

*(Modifica al decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231).*

1. Dopo l'articolo 25-*duodecies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

« ART. 25-*terdecies*. — (*Reati tributari*) —
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10, 10-*bis* e 10-*ter* del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, si applica la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno ».

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0019920